

## **Danno non patrimoniale**

Il danno morale, consistente nell'ingiusto perturbamento dello stato d'animo del leso determinato dall'offesa ricevuta e risarcibile solo se derivante da fatto costituente reato, non può identificarsi nel danno alla vita di relazione che - configurandosi nella impossibilità o anche nella difficoltà, per chi ha subito menomazioni fisiche, di reinserirsi nei rapporti sociali o pure di mantenerli ad un livello normale, sì da annullare o diminuire, secondo i casi, le possibilità di collocamento e sistemazione del danneggiato - integra, invece, un'ipotesi di danno patrimoniale, al pari del danno alla capacità lavorativa, pur differenziandosi da questo, con conseguente separata risarcibilità, sicché una menomazione fisica può essere risarcita come danno patrimoniale sotto il duplice profilo di danno conseguente alla parziale invalidità permanente e di danno alla vita di relazione.

*Sez. III, sent. n. 3344 del 02-06-1984, Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia c. Mattarolo (rv 435369).*